

N. 79243/14 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE

Il Giudice, in persona della dr.ssa Enrica CIOCCA, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Non definitiva

nella causa civile iscritta al n. **79243/14** R.G. assunta in decisione all'udienza del 14/1/2019 promossa da:

CONAI - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Tomacelli n. 122, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cardelli, n. 4, presso lo studio dell'avv. Gian Domenico Mosco che, unitamente agli avv.ti Salvatore Lopreiato e Antonio Damiano lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

COVERTEC S.R.L. con sede in Sessa Aurunca (CE), Strada Provinciale Cellole/Piedimonte km 3, (P.IVA: 02267040612), elettivamente domiciliata in Roma, piazzale delle Province n. 11 presso lo studio dell'avv. Filiberto D'Urgolo, che la rappresenta e difende unitamente all'abogado Valeria Valeriano, che esercita d'intesa con l'avv. Filiberto D'Urgolo, giusta delega in calce alla comparsa di risposta

CONVENUTA

nonché

CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILENE – POLIECO, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 12, presso lo studio degli avv.ti Tommaso Marvasi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Andrea Calisse giusta procura a margine della comparsa di risposta



TERZA CHIAMATA

OGGETTO: COSORZIO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per parte attrice: precisa le conclusioni come da atto di citazione e insiste sulla richiesta di rinnovo della CTU.

“A) accertare la violazione da parte della Covertec s.r.l. delle norme di cui agli art. 41, comma 1, del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell’art. 223, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006 e il conseguente inadempimento della suddetta Società all’obbligo di adesione al Conai stabilito dalla legge e, per l’effetto, dichiarare la Società convenuta obbligata ad aderire al Conai sin dal 1° dicembre 1998;

B) condannare la Società alla presentazione della domanda di adesione prevista dall’art. 6, comma 1, dello statuto del Conai nonché al pagamento della quota di adesione determinata ai sensi del successivo comma 3 della medesima disposizione statutaria, con la determinazione ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. di una somma di denaro dovuta dalla Società per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione dell’eventuale provvedimento di condanna;

C) accertare la violazione da parte della Covertec s.r.l., in relazione ai beni dalla stessa prodotti dal 1° dicembre 1998, degli obblighi di dichiarazione dei quantitativi di imballaggi ceduti e di versamento del contributo ambientale Conai stabiliti nelle disposizioni di legge, di statuto e di regolamento del Conai richiamate in narrativa

e, per l’effetto:

D) condannare la suddetta Società alla presentazione al Conai delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti dal mese di dicembre 1998 in poi previste dallo statuto e dal regolamento Conai e, in particolare, a comunicare al Conai, sulla base delle fatture di vendita degli imballaggi dalla stessa emesse, “entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento [...], il contributo [ambientale Conai prelevato [dai cessionari] nel periodo precedente distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale (...) mediante il modello di dichiarazione e con le modalità approvate dal Consiglio di amministrazione, o su delega di questo, dal Comitato esecutivo”, con la determinazione ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. di una somma di denaro dovuta dalla Società per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione dell’eventuale provvedimento di condanna;

E) condannare la suddetta società al pagamento in favore del Conai del contributo ambientale per gli imballaggi ceduti dal 1° dicembre 1998 in poi nella somma di euro 1.741.144,66, o in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;

F) condannare la Società convenuta al pagamento in favore del Conai degli interessi sulla suddetta



somma, calcolati dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili all'effettivo soddisfo, ai tassi indicati nelle disposizioni del regolamento Conai vigenti nel corso del tempo, ferma restando la possibilità per il Conai di irrogare le sanzioni previste nel suo statuto e nel suo regolamento;
G) condannare la Covertec s.r.l. a pubblicare la sentenza che accoglie le presenti conclusioni su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

Con vittoria delle spese di lite.”;

PARTE CONVENUTA: conclude come da comparsa di risposta

“A) in via preliminare nel rito: previo ogni sommario accertamento, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Roma in favore del Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere;

B) in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa del Polieco – (Consorzio per il riciclaggio dei beni in Polietilene) per i motivi esposti onde la convenuta ne sia pienamente manlevata e garantita nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree; a tal fine si formula espressa istanza ex art. 269 c.p.c. affinché codesto Ill.mo Giudice voglia disporre il differimento dell'udienza di prima comparizione, già fissata per il giorno 25 novembre 2015 per consentire la notifica nei termini di rito dell'atto di citazione per chiamata in causa del Polieco;

C) in via principale nel merito: rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto e comunque prescritta;

D) sul quantum debeatur: rigettare la domanda così come formulata, poiché relativa a somme non dovute oltre a essere allo stato prescritte;

E) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice nei confronti della Covertec S.r.l., condannare il Consorzio Polieco chiamato in causa, a garantire e manlevare la Società convenuta da ogni pretesa attorea e/o rifondere tutto quanto questa sarà tenuto a versare per sorte, interessi e quant'altro;

F) in via istruttoria: si chiede che venga ammessa C.T.U.:

a) al fine di accertare la natura, le funzioni o finalità dei prodotti Covertec;

b) individuare e stabilire la differenza tra i prodotti Covertec e quelli soggetti a contribuzione ed adesione a Conai;

Ci si oppone alle richieste istruttorie di parte attrice poiché inammissibili e/o irrilevanti con riserva di ulteriori deduzioni istruttorie nelle successive memorie; G) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. e spese generali”;

TERZA CHIAMATA: conclude come da comparsa di terzo chiamato

“previe le declatorie del caso e di rito, contrariis rejectis” voglia così giudicare:



1) *in via pregiudiziale o preliminare: Nel caso in cui l'organo giudicante non intendesse disapplicare direttamente la disposizione nazionale in contrasto con la normativa europea, previa sospensione del processo, rimettere la questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Giustizia UE di Lussemburgo, ex articolo 267 TFUE (dopo l'entrata in vigore, il giorno 01 dicembre 2009, del Trattato di Lisbona – in precedenza art. 234 TCE) ai fini della soluzione dei quesiti interpretativi di cui sopra.*

2) *in via istruttoria: senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova disporre CTU merceologica al fine di accertare la reale o prevalente funzione economica dei manufatti oggetto della produzione Covertec.*

3) *Nel rito: rigettare la domanda attrice nei confronti della convenuta principale, in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata; accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta Covertec;*

4) *nel merito: respingere le domande proposte da Covertec nei confronti del terzo chiamato Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene, siccome inammissibili, improcedibili, infondate e non provate, accertando e dichiarando che i manufatti prodotti e commercializzati dalla medesima Covertec (film protettivo in polietilene) sono beni in polietilene soggetti alla disciplina di cui all'art. 224 D.Lgs. 152/06”.*

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato in data 6 luglio 2015 il Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai (di seguito Conai), premesso di essere un consorzio tra imprenditori di diritto privato costituito nel 1997 ai sensi degli artt. 2602 e ss., 2612 e ss. c.c., cui i produttori e gli utilizzatori di imballaggi che non costituiscono sistemi autonomi devono partecipare per adempiere agli obblighi di legge relativi alla raccolta, al recupero ed al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e che la convenuta aveva contestato la debenza del contributo ambientale al Conai, affermando la competenza del Consorzio per il riciclaggio dei beni in polietilene – Polieco a ricevere detto contributo, allegava che, all'esito di controlli effettuati presso le società Isopan S.p.A., Jacuzzi Europe S.p.A., Arcelormittal Distribution Solution Italia s.r.l. e KME Italy S.p.A., imprese utilizzatrici di imballaggi regolarmente iscritte al Conai risultate clienti della s.r.l. Covertec, era emerso che quest'ultima cedeva sistematicamente i propri prodotti applicando il contributo dovuto a Polieco anziché quello dovuto al Conai e di aver stimato il contributo evaso dalla convenuta in complessivi € 1.741.144,66.

L'attore esponeva di aver chiesto alla s.r.l. Covertec il pagamento del contributo, ma che quest'ultima aveva dato risposta negativa, sul presupposto della produzione, da parte della stessa



società, del film protettivo in polietilene adesivizzato che non dovrebbe essere considerato imballaggio, in quanto utilizzato per proteggere le superfici e la s.r.l. Covertec aveva dato atto di essere “impresa di natura industriale” e che il film protettivo adesivizzato in polietilene veniva venduto ad aziende industriali come qualsiasi materia prima nel processo produttivo.

Il Conai, richiamata la normativa in materia di raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio ed in materia di costituzione del Consorzio stesso nonché di debenza del contributo ambientale da parte di produttori ed utilizzatori di imballaggi, nel caso di mancata predisposizione di un autonomo sistema di smaltimento dei rifiuti, contestava gli avversi assunti, deducendo che il film protettivo prodotto dalla controparte era da considerarsi come imballaggio, avuto riguardo alle sue caratteristiche ed alla funzione protettiva della merce, concludendo come in epigrafe.

La s.r.l. Covertec, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, si costituiva con comparsa del 27 ottobre 2015, eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avuto riguardo alla sede della convenuta e, nel merito, concludeva per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, deducendo di essere un’impresa produttrice esclusivamente di pellicole protettive autoadesive, non classificabili come imballaggi, in quanto indispensabili per il processo produttivo della merce, in subordine, chiedeva la condanna del Consorzio per il riciclaggio dei beni in Polietilene, di cui chiedeva la chiamata in causa, a garantirla e manlevarla da ogni pretesa attorea. Contestava, in ogni caso, il *quantum debeatur* della pretesa di parte attrice.

Autorizzata la chiamata del terzo, il Consorzio per il riciclaggio dei beni in Polietilene, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, si costituiva con comparsa del 9 marzo 2016 e chiedeva il rigetto delle domande proposte dall’attore nei confronti della convenuta, deducendo che, ai fini della classificazione di un bene come imballaggio, deve aversi riguardo ad un criterio funzionale del prodotto, pertanto andava escluso, nella fattispecie, in cui la pellicola in polietilene prodotta dalla s.r.l. Covertec fa parte del ciclo produttivo della merce.

Invocava, inoltre, il rigetto della domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa, contestando la sussistenza di un rapporto di garanzia con la convenuta ed evidenziando che le domande attoree e quella proposta nei suoi confronti dalla s.r.l. Covertec non dipendevano dallo stesso titolo ed eccepiva la prescrizione quinquennale per il pagamento dei contributi associativi.

In subordine, la terza chiamata chiedeva la sospensione del processo e la rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea della questione interpretativa dell’art. 3.1 della direttiva n. 94/62/CE sugli imballaggi, anche in combinato disposto con l’art. 1 della citata direttiva, al fine di chiarire la



nozione di imballaggio ed in particolare se vi rientrino i beni, come la pellicola in polietilene *de qua*, utilizzati all'interno del ciclo produttivo dell'impresa senza essere utilizzati nella fase della vendita.

Esperiti gli incumbenti preliminari e concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice disponeva c.t.u., quindi fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14/1/2019.

All'udienza indicata, dinanzi a nuovo Giudice istruttore nominato a far data dal 23/4/2018, le parti concludevano e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

2.- L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente è infondata.

Invero, la parte eccipiente non ha contestato tutti i possibili criteri di collegamento della presente causa con il foro di Roma, in particolare il *locus destinatae solutionis* ex art. 1182, comma III, c.c..

Ed invero, la domanda attorea non è un'azione di mero accertamento dell'obbligo di quest'ultima di iscrizione al Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai, avendo il ricorrente chiesto anche la condanna della controparte ad iscriversi al consorzio e ad adempiere a tutti gli obblighi consequenziali, quindi, ai fini della determinazione della competenza territoriale, può farsi riferimento all'art. 20 c.p.c., che individua nel *locus destinatae solutionis* uno dei fori competenti in materia di obbligazione.

Ne consegue che, dovendo l'obbligazione di iscrizione al consorzio essere adempiuto in Roma, città in cui il ricorrente ha la propria sede legale, sussiste la competenza dell'adito Tribunale.

3.- La domanda di Conai riguarda l'accertamento dell'obbligo di adesione al consorzio ed alla contribuzione da parte della Covertec per il periodo compreso fra il 1/12/1998 e dicembre 2014 (data di iscrizione della causa a ruolo), sul presupposto oggettivo che i beni prodotti dalla società convenuta (pellicola adesiva in polietilene) rientrerebbero nella categoria degli 'imballaggi'.

La convenuta Covertec S.r.l. conferma la natura dei manufatti prodotti (pellicole adesive in polietilene da applicare su superfici di varia natura a scopo di protezione), ma ha contestato la configurabilità degli stessi come 'imballaggi' e ribadito la legittimità dell'adesione a PolieCo, anziché appunto al Conai. In comparsa di risposta la convenuta ha allegato che -allo stato- la propria attività consisteva nella produzione di pellicole protettive autoadesive in polietilene, impiegate esclusivamente durante il processo di produzione industriale, che diventano "parte integrante del materiale che stanno proteggendo".

Dunque in fatto è pacifico che i film prodotti della convenuta sono realizzati in polietilene e che si presentano appunto come pellicole protettive adesive da applicare su laminati o altri manufatti, prodotti dai clienti della convenuta.



Oggetto di causa è appunto verificare se dette pellicole, prodotte in polietilene, possano o meno essere considerate come ‘imballaggi’ e se pertanto costituiscano una specie a parte (appunto come ‘imballaggi’) rispetto al genere (ossia ai beni realizzati in polietilene): in quest’ultimo caso sarebbe legittima l’adesione a PolieCo, mentre nel primo caso, in presenza di materiale pur in polietilene, ma da qualificare come imballaggio, sarebbe necessaria l’iscrizione a Conai.

In relazione al periodo (1998-2015) per cui è causa, va considerata la normativa vigente periodo per periodo, tenuto conto tanto della disciplina comunitaria quanto di quella interna.

Occorre effettuare, dunque, una premessa normativa, richiamando espressamente l’orientamento dell’Ufficio in parte qua (in particolare Trib. Roma. n. 22952/2018) che si ribadisce e si riepiloga.

La Direttiva 94/62/CE all’art. 3, contiene la definizione di cosa deve intendersi, ai sensi della direttiva e per quanto qui di interesse, per “1) «imballaggio»: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi. L’imballaggio consiste soltanto di: a) «imballaggio per la vendita o imballaggio primario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore; b) «imballaggio multiplo o imballaggio secondario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; c) «imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario», cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L’imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei ...”.

La domanda del Conai trae origine dalla disciplina contenuta dapprima nel D.Lgs 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi), attuativo delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio; successivamente detto decreto è stato abrogato dal D.Lgs. 152/2006.

A far data dal 3/4/06, infatti, è entrato in vigore il D.Lgs 152 del 2006 e ss.mm.ii. (fra l’altro attuativo anche della direttiva 2004/12/CE, modificativa della citata direttiva del 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio), recante un testo unico delle disposizioni di legge in materia di



tutela dell'ambiente, che se -da un lato- ha espressamente abrogato (art. 264) il decreto n° 22/97 - dall'altro- ha sostanzialmente riprodotto (artt. 217-226), precisandolo ulteriormente, la nozione di "imballaggio" in attuazione della direttiva comunitaria del 2004, il contenuto delle regole sulla gestione degli imballaggi riportate nell'abrogato decreto 22/97 (artt. 34-43).

Il legislatore nazionale, conformemente alle indicazioni provenienti dalla disciplina comunitaria, ha previsto una regolamentazione particolare (contenuta nel titolo II del decreto Ronchi e poi nel titolo II della parte IV del D.Lgs 152/2006) per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, di qualunque materiale essi siano costituiti, in considerazione della loro specifica, fondamentale 'funzione sociale ed economica'.

In particolare, premesso che l'art. 218, comma 2, D.Lgs 152/2006 stabilisce espressamente che "la definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'art. 3 della direttiva 94/62/Cee, così come modificata dalla direttiva 2004/12/Ce, e sugli esempi illustrativi riportati nell'allegato E alla parte quarta del presente decreto", va ricordato che, in base all'art. 218, comma 1, lett. a), D.Lgs 152/2006 (già art. 35, comma 1, lett. a, D.Lgs 22/1997), è definitivo 'imballaggio' *"il prodotto, composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo"*.

Un prodotto è qualificato per legge come 'imballaggio' in riferimento alla sua funzione di contenimento ovvero di protezione ovvero ancora di presentazione delle merci, così da consentire la manipolazione e la consegna delle merci stesse dal produttore all'utilizzatore, dall'utilizzatore al consumatore e questo indipendentemente dalla fase di commercializzazione delle merci contenute negli imballaggi stessi: *"dunque si deve prendere in considerazione l'astratta funzione assoluta dall'imballaggio, che è appunto quella di contenimento, di protezione e di manipolazione delle merci per consentirne la consegna e la presentazione, con la precisazione che la merce imballata può essere materia prima, semilavorato o prodotto finito e che l'imballaggio può accompagnare la merce nel suo trasferimento da un produttore a un utilizzatore, da un produttore a un consumatore, da un utilizzatore ad un altro utilizzatore, da un utilizzatore al consumatore."* (in termini Trib Roma sent. 22952/2018 citata).

Viene, poi, definitivo 'imballaggio per la vendita' o 'imballaggio primario' quello che " ... è concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore" (art. 218, comma 1, lett. b, D.Lgs 152/2006, corrispondente all'art. 35, comma 1, lett.



b, D.Lgs 22/1997); è definito ‘imballaggio multiplo’ o ‘imballaggio secondario’ l’imballaggio “ ... *concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche*” (art. 218, comma 1, lett. c, D.Lgs 152/2006, corrispondente all’art. 35, comma 1, lett. c, D.Lgs 22/1997); è definito invece “imballaggio per il trasporto” o “imballaggio terziario” l’imballaggio “ ... *concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei*” (art. 218, comma 1, lett. d, D.Lgs 152/2006, corrispondente all’art. 35, comma 1, lett. d, D.Lgs 22/1997); è definito ‘imballaggio riutilizzabile’ “ ... *l’imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all’interno di un circuito di riutilizzo ...*” (art. 218, comma 1, lett. dd, D.Lgs 152/2006).

Inoltre la normativa contiene anche la definizione di ‘rifiuto di imballaggio’ (art. 218, comma 1, lett. f, D.Lgs 152/2006, corrispondente all’art. 35, comma 1, lett. f, D.Lgs 22/1997) inteso come “*ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’art. 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione*”.

Il richiamato Allegato E alla parte IV D.Lgs. 152/2006 contiene l’indicazione dei “ ..Criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Direttiva 2004/12/CE ...” con l’indicazione di esempi illustrativi per ciascuno dei predetti criteri.

La definizione di ‘imballaggio’ a livello comunitario, già contenuta nella Direttiva 94/62/CE, è stata oggetto di ulteriore intervento con la Direttiva 2004/12/CE, che ha introdotto delle precisazioni e degli esempi illustrativi.

In particolare è stato precisato, ad integrazione e precisazione della precedente Direttiva, che “ ... all’articolo 3, punto 1, sono aggiunti i seguenti comma: “La definizione di ‘imballaggio’ è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell’allegato I sono esempi illustrativi dell’applicazione di tali criteri ...”, segue l’indicazione dei criteri sub. i), ii) e iii) e degli esempi illustrativi, poi ulteriormente modificati.

Si può, dunque, ribadire l’orientamento dell’ufficio in base a quale “ ... *in sostanza, con la nuova direttiva sono rimaste immutate le nozioni di imballaggio, imballaggio primario, imballaggio secondario e imballaggio terziario mentre sono stati individuati alcuni criteri esplicativi, utili per*



una corretta applicazione dell'art. 3 della Direttiva 94/62/CE (le indicazioni della direttiva del 2004, quindi, hanno assunto una natura interpretativa e applicativa della precedente Direttiva) ..."
(Trib Roma n° 16818/2007).

Sempre in tema di inquadramento della disciplina comunitaria, va appunto ricordato che con Decreto 22 aprile 2014 del Ministro dell'Ambiente è stata data 'Attuazione della direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio', con la previsione all'art. 1.1 che " ... Al punto 2) dell'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi previsti ai punti i), ii) e iii) sono sostituiti dagli esempi illustrativi riportati all'allegato al presente decreto ..." e per la precisione risultano indicati nell'allegato, quali " ... Esempi illustrativi per il criterio i). Articoli considerati imballaggio: Scatole per dolci. Pellicola che ricopre le custodie di CD. Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste). Pizzi per torte venduti con le torte. Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita. Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita. Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili. Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli). Grucce per indumenti (vendute con un indumento). Scatole di fiammiferi. Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto). Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso. Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori. ..." e " ... Articoli non considerati imballaggio: Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita. Cassette di attrezzi. Bustine da tè. Rivestimenti di cera dei formaggi. Budelli per salsicce. Grucce per indumenti (vendute separatamente). Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato. Cartucce per stampanti. Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette). Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD). Bustine solubili per detersivi. Lumini per tombe (contenitori per candele). Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile). ..."; che sono " ... Esempi illustrativi per il criterio ii). Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita: Sacchetti o borse di carta o di plastica. Piatti e tazze monouso. Pellicola retrattile. Sacchetti per panini. Fogli di alluminio.



Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie. ...” e “ ... Articoli non considerati imballaggio: Agitatori. Posate monouso. Carta da imballaggio (venduta separatamente). Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote). Pizzi per torte venduti senza le torte. ...”; che sono “ ... Esempi illustrativi per il criterio iii). Articoli considerati imballaggio: Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto. Articoli considerati parti di imballaggio. Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura dei recipienti. Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio. Graffette. Fascette di plastica. Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi. Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe) ...” e “ ... Articoli non considerati imballaggio: Etichette di identificazione a radiofrequenza (RIF) ...”.

Tanto il D.Lgs 22/97 quanto il successivo D.Lgs 152/06 hanno previsto che i produttori e gli utilizzatori di imballaggi “ ... devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell’allegato E alla parte quarta del presente decreto” (art. 220, comma 1, D.Lgs 152/2006; corrispondente all’art. 37, comma 1, D.Lgs 22/1997) e che sui produttori e sugli utilizzatori -e non sui consumatori- devono ricadere i costi della raccolta differenziata, del ritiro, del riutilizzo, del recupero e del riciclaggio di tutti i rifiuti di imballaggio (art. 219, comma 2, lett. a, D.Lgs 152/2006, corrispondente all’art. 36, comma 2, lett. a, D.Lgs 22/1997).

L’art. 219, 2° comma, del D.Lgs 152/2006 contiene l’espressa affermazione della regola della responsabilizzazione degli operatori economici in conformità al principio ‘chi inquina paga’.

In base alla citata normativa i ‘produttori di imballaggi’ sono qualificati come “*i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio*” (art. 218, comma 1, lett. r, D.Lgs 152/2006, corrispondente all’art. 35, comma 1, lett. q, D.Lgs 22/97), mentre ‘gli utilizzatori di imballaggi’ sono “*i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni*” (art. 218, comma 1, lett. s, D.Lgs 152/2006, corrispondente all’art. 35, comma 1, lett. r, D.Lgs 22/1997).

E’ stato a tal fine delineato un sistema per la gestione degli imballaggi fondato sulla cooperazione tra gli operatori economici secondo il criterio della “responsabilità condivisa” (espressamente in art. 219, comma 2, D.Lgs 152/2006, corrispondente all’art. 36, D.Lgs 22/1997) e caratterizzato da una ripartizione di competenze tra produttori e utilizzatori di imballaggi da una parte e pubblica amministrazione dall’altra, nonché -come detto- dall’obbligo di realizzazione degli obiettivi di



recupero e di riciclaggio disciplinati attualmente dall'art. 220 e fissati nell'allegato E del D.Lgs 152/2006 (e precedentemente dall'art. 37, D.Lgs 22/1997).

In particolare, è stato previsto che la PA provveda all'attività di ritiro dei rifiuti di imballaggio primari, secondari e terziari provenienti dalla raccolta differenziata pubblica (ai sensi degli artt. 198 e 222, D.Lgs 152/2006, corrispondenti agli artt. 21 e 39, D.Lgs 22/1997), mentre l'art. 221 del D.Lgs 152/2006 prevede che i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e dei rifiuti generati dal consumo dei propri prodotti, il tutto come meglio indicato dal citato articolo.

A tal fine i produttori di imballaggi possono alternativamente aderire a uno dei Consorzi di cui all'art. 223 (art. 221, comma 3, lett. b, e art. 223, D.Lgs 152/2006, corrispondenti all'art. 38, comma 3, lett. b, e all'art. 40, D.Lgs 22/1997), ovvero organizzare autonomamente l'attività di raccolta, riutilizzo, ritiro, recupero e riciclaggio dei rifiuti degli imballaggi da essi stessi prodotti (art. 221, comma 3, lett. a, D.Lgs 152/2006, corrispondente all'art. 38, comma 3, lett. a, D.Lgs 22/1997) o "attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6" (art. 221, comma 3, lett. c, D.Lgs 152/2006).

Tanto il D.Lgs 22/1997 quanto il successivo D.Lgs 152/2006 stabiliscono che sia i produttori che gli utilizzatori di imballaggi debbano partecipare al Conai (art. 224, comma 1, D.Lgs 152/2006, corrispondente all'art. 41, D.Lgs 22/1997).

Il Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi - è un consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, cui sono per legge (artt. 38, secondo comma, e 41 D.Lgs 22/1997) obbligati a partecipare i produttori e gli utilizzatori di imballaggi, obbligati per legge alla raccolta dei rifiuti di imballaggi; va poi precisato che tale obbligo prescinde dalla qualificazione dell'imballaggio come primario, secondario ovvero terziario, in quanto l'imballaggio, indipendentemente dalla funzione che lo stesso è chiamato a svolgere, è comunque destinato, ovvero comunque suscettibile di essere destinato, dopo essere divenuto rifiuto, alla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata dal servizio pubblico.

Il consorzio ha, fra l'altro, il compito "di ripartire fra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immesso sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale" (già art. 41, secondo comma, lett. h), D.Lgs 22/1997, attualmente art. 224 D.Lgs 152/2006).

Per il raggiungimento di tale oggetto consortile Conai ha provveduto alla ripartizione dei costi in



parola, determinandone criteri e modalità nel proprio statuto e nel relativo regolamento di attuazione (art. 14, primo comma, statuto; art. 6 regolamento, poi art. 7 nella successiva versione): il contributo finanziario in questione è denominato ‘contributo ambientale Conai’.

Al pagamento di tale contributo finanziario sono quindi obbligati, per quanto qui interessa, tutti i produttori di imballaggi (secondo l’ampia definizione su riportata), indipendentemente dall’utilizzazione degli stessi (come imballaggi primari, secondari o terziari) negli innumerevoli casi concreti in cui ciò è possibile.

L’unica eccezione alla ripartizione dei costi effettuata dal Conai riguarda “gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione” (art. 224, comma 7, D.Lgs 152/2006, corrispondente all’art. 41, comma 5, D.Lgs 22/1997).

Il Conai poi -come detto- provvede alla ripartizione dei costi, determinandone criteri e modalità nei propri atti interni: statuto e regolamento.

In atti risulta prodotto lo Statuto, nel testo aggiornato alle modifiche approvate dall’assemblea del 23/11/2011 ed il Regolamento Conai nel testo aggiornato alle modifiche approvate il 23/4/2013.

Il meccanismo di pagamento del contributo ambientale Conai, predisposto appunto nello statuto e nel regolamento, prevede che i produttori di imballaggi, consorziati, siano tenuti a prelevare le relative somme dall’utilizzatore al quale effettuano la “ ... prima cessione ...” dell’imballaggio sul territorio nazionale, “ ... sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare del contributo ambientale Conai dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione ...” (cfr. doc. 2: art. 14, comma 1, lett. c, dello statuto del Conai).

La prima cessione di un imballaggio non è dunque necessariamente la prima in senso cronologico, bensì la prima da un produttore ad un utilizzatore (o a un autoproduttore).

Le somme così prelevate devono essere versate dal produttore che le trasferisce al Conai entro novanta giorni dal termine di liquidazione dell’IVA concernente la relativa operazione (art. 14, comma 1, lett. e, dello statuto), previo invio di una dichiarazione riepilogativa degli importi complessivamente dovuti per il periodo di riferimento (cfr. doc. 3: art. 4, comma 11, del regolamento).

Quanto, invece, al Polieco- Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi ed altre categorie di beni, va rilevato che è stato istituito dall’art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997 con obbligo di partecipazione a carico di alcuni soggetti espressamente elencati (art. 48 comma 2: «Al Consorzio partecipano a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene; b) i trasformatori di beni in polietilene; c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene; d) le



imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene»), i quali sono tenuti alla contribuzione in favore del consorzio (comma 5: «I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti: a) dai proventi delle attività svolte dal consorzio; b) dai contributi dei soggetti partecipanti; c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile»).

L' art. 48 del decreto Ronchi indica, inoltre, le categorie di rifiuti escluse dall'oggetto del Consorzio e tra i quali gli imballaggi di cui all'art. 218 comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), e stabilisce sanzioni amministrative per i soggetti che non avessero adempiuto l'obbligo di partecipare, con data di applicazione poi più volte differita e tale differimento ha portata generale e riguarda anche l'obbligo di iscrizione al Consorzio (come si può argomentare da Cass. n. 23176 del 2014).

Sussiste, pertanto, in base alla normativa vigente, l'obbligo degli operatori, ossia produttori ed importatori di beni in polietilene, utilizzatori e distributori di beni in polietilene, nonché riciclatori e recuperatori di rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'art. 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231, di aderire al Consorzio istituito per legge (Polieco), salva la possibilità di organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene in conformità ai precetti contenuti nel settimo comma dell'art. 234.

L'art. 224, 9° comma, del D.Lgs. 152/2006 prevede espressamente, proprio al fine di evitare qualsiasi equivoco su una sorta di duplicazione della contribuzione ambientale, che “l'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in applicazione del presente decreto. ...”.

Dunque è stata attribuita al Conai la gestione degli imballaggi, a prescindere dalla natura degli stessi e quindi anche se in polietilene, mentre al PolieCo è stata attribuita la gestione degli altri beni in polietilene, esclusi appunto quelli qualificabili come ‘imballaggi’, il tutto nell'ottica del richiamato rapporto di specie a genere.

In ordine al preteso contrasto fra la normativa comunitaria e quella interna, invocato dalla Polieco, si osserva che la descrizione contenuta nell'art. 218, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 152/2006 risulta non in contrasto con la disciplina dell'art. 3, par. 1, della Direttiva 94/62/CE, come del resto ribadito con orientamento costante dall'Ufficio (Tribunale di Roma n° 16818/2007, n. 19252/2016 richiamate anche da n. 222952/2018) che si condivide e si richiama (“ ... *La definizione generale di imballaggio di cui all'art. 3 della Direttiva in esame include nel suo ambito applicativo, fra l'altro, i prodotti adibiti a contenere e a proteggere ‘determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti’; di contro, le successive definizioni delle tre specifiche tipologie di imballaggio, di cui alle*



lettere a) b) e c) si riferiscono testualmente, quanto al contenuto dell'imballaggio, alle sole unità di vendita. ..."; che " ... E' evidente che se il bene principale cui l'imballaggio si riferisce dovesse necessariamente consistere -ai fini dell'applicazione della direttiva- nelle sole unità di vendita, quella parte della definizione generale che fa riferimento alla funzione di contenere e proteggere 'determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti' sarebbe del tutto inutile in quanto le merci che non siano unità di vendita non potrebbero mai costituire il bene cui l'imballaggio è funzionale sicché il legislatore comunitario avrebbe ben potuto riferirsi alle sole unità di vendita già nell'ambito della definizione generale. ..."; che " ... Una interpretazione siffatta -che appunto rende del tutto superfluo e privo di senso il richiamo, nel primo capoverso, ad un concetto ampio di merci, comprensivo anche delle materie prime- non può dunque ammettersi. ..."; che " ... Al contrario, una necessaria interpretazione sistematica e teleologica della norma conduce ad affermare che la locuzione 'unità di vendita' contenuta nella lettera c) del secondo capoverso dell'art. 3 (non invece la corrispondente locuzione contenuta alle lettere a) e b) le quali, anche per il fatto di riferirsi a beni che svolgono funzioni di imballaggio all'interno di un punto vendita, non possono che delineare delle tipologie di imballaggio che, per intrinseca natura, sono connesse ad un'unità di vendita) debba essere letta in modo coordinato con la nozione ampia di 'merci' contenuta nella definizione generale e debba essere dunque considerata come una *sineddoche*, ossia una formula che sebbene testualmente espressiva di un oggetto minore (le unità di vendita) intende significare l'oggetto di maggiore ampiezza che concettualmente lo contiene (le merci). Ciò non solo per l'esigenza sistematica di interpretare una disposizione nel contesto normativo più generale in cui è collocata, ma anche in considerazione della finalità della Direttiva de qua che è quella di 'ricomprendere in modo ampio tutti gli imballaggi immessi sul mercato della Comunità' (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea 29/4/2004, resa nella causa C-341/01 punto 56). ..." e, pertanto, che " ... Alla luce di quanto testé chiarito, può allora affermarsi che la norma interna di cui all'art. 218, lett. d) D.Lgs. 152/2006, nel riferirsi all'imballaggio 'concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti ...' non contrasta con l'art. 3 della Direttiva 94/62/CE nell'interpretazione più corretta che della stessa deve darsi ...".

Non è quindi necessario il richiesto rinvio pregiudiziale di interpretazione ex art. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea TFUE.

Tanto premesso ai fini di un inquadramento generale della normativa di settore, va dato atto che nel caso di specie è pacifico e risulta documentalmente che la convenuta COVERTEC s.r.l. aderisce alla Polieco ed a tale consorzio ha versato sinora i contributi. Va dato altresì atto che in data 18 settembre 2015 ha chiesto l'iscrizione a CONAI, quale utilizzatore.



La COVERTEC s.r.l., per quanto detto, risulta pacificamente essere un produttore di pellicola in polietilene adesiva e protettiva, rimovibile per uso industriale.

Sono state esibite nel corso del giudizio ex art. 210 c.p.c. le fatture dal 2005 al 2017 della COVERTEC s.r.l. e sulla relativa attività di produzione è stata disposta CTU in ordine a natura e finalità dei beni prodotti dalla COVERTEC s.r.l. e, in sede di sopralluogo dello stabilimento produttivo, sono stati acquisiti il catalogo generale dei prodotti Covertec s.r.l., le schede sicurezza dei prodotti in catalogo e le dichiarazioni periodiche dei contributi assolti in relazione alla quantità di materiali venduti dall'anno 2005.

Il prodotto della Covertec s.r.l. (di 21 diverse tipologie elencate in sede di CTU e specificati nelle schede di sicurezza) è costituito, dunque, di film a base di poliolefine con adesivo in base acrilico, indicati a fini commerciali quale "film protettivo".

Il CTU ha spiegato che " *Le poliolefine (talvolta indicate dalla sigla PO) sono una classe di macromolecole composte da monomeri di olefine², le quali sono derivate dalla polimerizzazione di petrolio o gas naturale che, in presenza di un catalizzatore, porta alla formazione di una catena di monomeri, ovvero di una molecola costituita da molte parti uguali che si ripetono in sequenza. La famiglia delle poliolefine include il polietilene (PE). Il polietilene (PE) è un materiale termoplastico trasparente tendente al bianco traslucido e viene spesso fabbricato in film trasparenti e sottili. Vi sono tre tipi di polietilene e la loro classificazione è determinata in base alla distribuzione dei pesi molecolari e al grado di ramificazione. Si ottengono così tipi di polietilene con proprietà e usi differenti:*

□ *polietilene ad alta densità (HDPE, densità >0,941 g/cm³): è un polietilene poco ramificato, ha quindi forze intermolecolari elevate e maggiore rigidità rispetto al polietilene a bassa densità. È impiegato generalmente per: casse e cassette, bottiglie (per prodotti alimentari, detergenti e cosmetici), contenitori di alimenti, giocattoli, serbatoi di benzina, imballaggi e film industriali, tubi flessibili e oggetti casalinghi.*

□ *polietilene a bassa densità (LDPE, densità 0,910 ÷ 0,925 g/cm³): è molto più ramificato dell'HDPE, è quindi un materiale più duttile e meno rigido. Impiegato generalmente per: pellicole per alimenti, sacchetti, film agricoli, rivestimenti per buste di latte, guaine di cavi elettrici, sacchi industriali pesanti.*

□ *polietilene lineare a bassa densità (LLDPE, densità 0,919 ÷ 0,925 g/cm³)
È sostanzialmente polietilene lineare dotato di un numero significativo di ramificazioni corte ed è impiegato generalmente per: film estensibili, film per imballaggio industriale, contenitori a parete sottile, sacchi per servizi leggeri e pesanti".*

Il CTU ha confrontato le caratteristiche tecniche generali del polietilene con le informazioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti e risulta che i prodotti COVERTEC rientrano nelle tipologie LDPE e LLDPE (polietilene a bassa densità e polietilene lineare a bassa densità).



Stabilito che si tratta di prodotti interamente in polietilene, il CTU ha verificato le finalità dei beni prodotti dalla convenuta ed ha concluso in questi termini: “ *Le pellicole, o film, protettive removibili sono in grado di proteggere e preservare le superfici di diverse tipologie di materiale da danneggiamenti in fase di lavorazione (imbutitura, piegatura, profilatura, taglio, taglio laser, postforming).*”

Il film protettivo non lascia alcun residuo sul supporto, permettendo all'utilizzatore di rimuoverlo con facilità lasciando la superficie perfetta e pronta all'uso finale.

Le pellicole protettive sono generalmente impiegate per la protezione di diverse tipologie di materiale.

I materiali e la destinazione d'uso a cui si prestano sono:

- Metalli pre-verniciati: protezione delle superfici durante il ciclo produttivo.*
- Alluminio: protezione delle superfici durante il ciclo produttivo.*
- Laminati: protezione delle superfici durante il ciclo produttivo.*
- Plastiche: protezione delle superfici durante il ciclo produttivo.*
- Inox: taglio laser CO2 o al plasma; protezione delle superfici durante il ciclo produttivo; resistenza agli agenti atmosferici.*
- Vetro: protezione delle superfici durante il ciclo produttivo.*

A valle del loro ciclo di vita, i prodotti della Covertec S.r.l. sono “rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica”, come specificato dal numero CER nelle schede di sicurezza”.

La finalità individuata dal CTU è, dunque, di protezione delle superfici dei materiali durante la loro trasformazione nella fase di lavorazione del prodotto.

Tanto premesso, il CTU ha concluso nei seguenti termini: “*per la natura di beni interamente in polietilene, ovvero beni che non sono composti di materiali, ma costituiti da un'unica molecola che si ripete all'infinito, e per il tipo di applicazione di tali beni fa sì che i prodotti della Covertec s.r.l. non siano classificabili secondo (...) l'art. 219 del D.Lgs. 152/2006. Di conseguenza, i prodotti della Covertec s.r.l. rientrano nella classificazione di “rifiuti di beni in polietilene” a cui si riferisce l'art. 234 del D.lgs. 152/06”.*

A fronte delle osservazioni del CTP del Consorzio CONAI il CTU ha reso una risposta parziale, in particolare, a fronte della notazione che nel catalogo prodotti si fa riferimento alla “protezione della superficie durante lo stoccaggio e la consegna” il CTU ha sostenuto che tale caratteristica “ *non è che la proprietà dei prodotti ivi presentati intesa come utilizzo del “residuo della produzione” per preservare la superficie del bene ma non per contenerlo, proteggerlo, manipolarlo, durante le successive fasi di vita del prodotto”.*



La consulenza tecnica, per quanto puntuale nella ricostruzione della attività della Covertec e della tipologia dei prodotti e loro composizione, non può essere condivisa nelle sue conclusioni.

In primo luogo il CTU sembra voler affermare che un bene interamente in polietilene è da escludere dalla definizione di imballaggio in quanto non è un materiale risultante dall'unione di più elementi, in quanto costituito da un'unica molecola e non è un composto di materiali. Il CTU sembra aver inteso il termine "composto di materiali" in termini chimici, come fusione di più molecole differenti.

Tale affermazione costituisce una erronea interpretazione dell'art. 218 del D.Lgs. 152/2006 che definisce imballaggio "il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura", dovendosi intendere come prodotto costituito di materiali di qualsiasi natura e, dunque, anche in polietilene.

Seguendo il ragionamento del CTU un bene costituito unicamente in polietilene non potrebbe in radice essere qualificato imballaggio e ciò appare non solo contrario al testo della norma, ma al sistema sopra descritto, che ripartisce - tra i beni prodotti in polietilene - quelli la cui gestione è di pertinenza della Polieco e quelli costituenti imballaggi, la cui gestione è di pertinenza del Conai.

In secondo luogo è difficilmente apprezzabile la differenza tra "preservare la superficie del bene" rispetto a "proteggere" nelle fasi successive della vita del prodotto ed è certo dalla presentazione stessa dei prodotti sul sito internet della società, come riportato dal CTP CONAI, anche con immagine, senza contestazioni sul punto, che ci si riferisce ad un prodotto protettivo di materiali dai danneggiamenti sia in fase di produzione e, dunque, nelle varie lavorazioni (imbutitura, piegatura, profilatura, taglio, taglio laser, post-forming) sia nelle successive fasi di "stoccaggio" e di "consegna", e la pellicola è indicata come "strumento per preservare e proteggere". La descrizione del prodotto è nel senso che la pellicola, poi, può essere rimossa senza lasciare residui.

Ne consegue che la pellicola non diventa mai parte integrante del prodotto, come dedotto e non è destinata a permanere per tutto il ciclo di vita del prodotto, ma è una protezione della superficie del materiale dalla produzione alle successive fasi, indicate dalla stessa Covertec nel presentare il prodotto, di stoccaggio e consegna.

Secondo condivisibile giurisprudenza di questo Tribunale, nei beni prodotti dalla convenuta è possibile individuare i caratteri fondamentali di costituzione e funzione tipici degli imballaggi, infatti " ... *ai fini della qualificazione di un prodotto come imballaggio, è attribuito un ruolo centrale alla sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione delle merci indipendentemente dalla fase di commercializzazione delle stesse ...*" (Trib.Roma sent. n° 16818/2007), e che, dunque, in ordine al pagamento del contributo ambientale CONAI " ... *sono ... obbligati ... tutti i produttori di imballaggi (secondo l'ampia definizione contenuta nell'art. 35, lett. a), del decreto n. 22), indipendentemente dalla utilizzazione degli stessi ... negli innumerevoli casi concreti ...*", in quanto " ... *un prodotto è*



qualificato per legge come imballaggio in riferimento alla sua funzione di contenimento ovvero protezione ovvero presentazione di merci, sì da consentire la manipolazione e la consegna delle merci stesse dal produttore all'utilizzatore, dall'utilizzatore al consumatore; indipendentemente, quindi dalla fase di commercializzazione delle merci negli imballaggi stessi contenute ..." (Trib. Roma sent. n° 24563/2007).

Risultano condivisibili sul punto le seguenti considerazioni di Trib Roma. n. 22952/2018: *"In definitiva è possibile ribadire che la nozione di imballaggio deve essere ricostruita facendo riferimento a un criterio prognostico ex ante e che non è possibile escludere dalla relativa nozione anche i film protettivi in polietilene utilizzati all'interno di un ciclo produttivo per la protezione di altri manufatti nella fase di produzione dei medesimi, come appunto nel caso di specie; quindi va escluso che dovrebbe considerarsi imballaggio soltanto il bene che accompagna il prodotto nella c.d. fase di commercializzazione e che sempre e comunque dovrebbe essere qualificato come "bene strumentale" quello utilizzato nella "fase di produzione". Del resto non va dimenticato che, proprio in funzione della realizzazione degli obiettivi delle direttive comunitarie in materia di imballaggi, la nozione di imballaggio di cui al citato art. 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE è da intendersi in senso ampio, come è stato chiaramente affermato da Corte Giust. CEE, sentenza 29 aprile 2004 in causa C-341/01, punti 56 e 57). Questo stesso principio sull'interpretazione estensiva della nozione di imballaggio è stato ribadito al punto 24 della sentenza della Corte di Giustizia UC del 10/11/2016 (sentenza C-313/15 e C-530/15).*

In detta sentenza, richiamando il citato precedente, è stato poi evidenziato che " ..., per costituire imballaggio ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62, un articolo deve, da un lato, rispondere ai due requisiti di cui all'articolo 3, punto 1, primo e secondo comma, della direttiva 94/62 ... e, dall'altro lato, soddisfare i criteri di cui all'articolo 3, punto 1, terzo comma, della medesima direttiva ..." (punto 25); che " ... Pertanto, in primo luogo, per costituire un «imballaggio», ai sensi della direttiva 94/62, un prodotto deve, da un lato, essere adibito, in conformità all'articolo 3, punto 1, primo comma, di detta direttiva, a contenere e a proteggere determinate merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. La seconda frase della stessa disposizione dispone, inoltre, che tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi. ..." (punto 26); che " ... le possibili funzioni dell'imballaggio non sono elencate, all'articolo 3, punto 1, primo comma, della direttiva 94/62, in modo cumulativo ..." (punto 27); che " ... Un simile prodotto, dall'altro lato, deve ricadere in una delle tre categorie di imballaggio elencate e definite all'articolo 3, punto 1, secondo comma, lettere da a) a c), della direttiva 94/62, vale a dire l'imballaggio per la vendita, l'imballaggio



multiplo o l'imballaggio per il trasporto. ...” (punto 28); che “ ... In secondo luogo, in conformità all'articolo 3, punto 1, terzo comma, lettera i), della direttiva 94/62, sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione positiva della nozione di imballaggio di cui al primo e secondo comma del citato articolo 3, punto 1, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme. ...” (punto 29) e che “ ... Occorre sottolineare, a tal proposito, che discende dallo stesso tenore letterale di quest'ultima disposizione che i tre criteri negativi in essa elencati sono cumulativi. Di conseguenza, solamente gli articoli che, pur corrispondendo alla definizione positiva di imballaggio, soddisfano contemporaneamente detti tre criteri, non sono considerati imballaggi, ai sensi della direttiva 94/62. ...” (punto 30).”

Alla luce di tali considerazioni, i beni prodotti dalla Covertec s.r.l., come descritti nella loro funzione, in una valutazione operata *ex ante*, vanno qualificati imballaggi, trattandosi di pellicole protettive di materiali dai danneggiamenti, che ne consentono la lavorazione conservando l'integrità della superficie, dalla produzione di un prodotto sino alla sua consegna.

Conseguentemente, va accertato che la società ha omesso di aderire al CONAI e di adempiere ai connessi obblighi dichiarativi e contributivi.

Occorre, dunque, proseguire l'istruttoria atteso che il CTU non ha determinato l'ammontare del contributo, demandando al prosieguo sulle ulteriori eccezioni proposte dalle parti.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, NON definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione in rinnovazione notificato in data 16/12/2014 dal Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso la s.r.l. Covertec, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con la chiamata in causa del Consorzio per il riciclaggio dei beni in Polietilene, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, così provvede:

- dichiara che la convenuta COVERTEC s.r.l. era tenuta ad aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai sin dal mese di luglio del 1998 ed è tenuta a formalizzare l'adesione stessa e ad osservare i conseguenziali obblighi informativi e contributivi;
- rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione della istruttoria come da separata ordinanza;
- rimette alla sentenza definitiva ogni altra decisione, anche sulle spese di lite.



Così deciso in Roma, li 6 agosto 2019

Il Giudice
Enrica Ciocca

